

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE

TITOLO I.....	3
Art. 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 2 - Efficacia temporale delle norme tributarie.....	3
Art. 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	3
Art. 4 - Procedimento nell'attività di verifica e controllo.....	3
Art. 5 - Interpello del contribuente	4
Art. 6 - Chiarezza e motivazione degli atti	5
TITOLO II	5
Art. 7 - Principio del contraddittorio	5
Art. 8 - Annullabilità e nullità degli atti dell'Unione	6
Art. 9 - Rinuncia all'imposizione tributaria	6
Art. 10 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	7
Art. 11 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	7
Art. 12 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	7
Art. 13 - Ravvedimento operoso.....	8
TITOLO III	8
Art. 14 - Misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi	8
TITOLO IV	8
Art. 15 - Riscossione diretta	8
Art. 15-bis - Riscossione coattiva.....	9
Art. 15-ter – Rateizzazioni	9
TITOLO VI	10
Art. 17 - Norme di rinvio.....	10
Art. 18 - Entrata in vigore	10

PREMESSA

Con il presente Regolamento l'Unione dei Comuni della Valsaviore - in forza della Deliberazione di Assemblea n.3 del 12.03.2021 ad oggetto *“Convenzione per il conferimento all'unione dei comuni delle funzioni e dei servizi di accertamento e riscossione delle imposte sugli immobili (IMU-Tasi) e della TARI dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Valsaviore”* - disciplina la materia delle entrate tributarie di propria competenza, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, oltre che dalla legge 27.7.2000, n.212 riguardante le disposizioni in materia di diritti del contribuente, così come modificata dal D.lgs. n. 219/2023, e di quanto previsto dall'art. 1 della L. 27.12.2006, n.296 in materia di facoltà regolamentari sui tributi locali.

TITOLO I

Norme applicative dello statuto del contribuente

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Gli organi e gli uffici dell'Ente adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie e patrimoniali ai principi previsti dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, concernente *“Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”*.
2. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento si applicano all'Unione nel caso di gestione diretta del tributo o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'Unione assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche attraverso documentazione messa a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi e sul proprio sito internet.
4. L'Unione attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di idonei strumenti digitali. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Unione, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Art. 2 - Efficacia temporale delle norme tributarie

1. I provvedimenti tributari dell'Unione dei Comuni della Valsaviore di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti.
2. Sono in ogni caso da considerarsi provvedimenti tributari di carattere generale i regolamenti dell'Ente e gli atti deliberativi concernenti le aliquote, le tariffe nonché le agevolazioni in materia di tributi.

Art. 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta; pertanto nel caso di errori di compilazione della denuncia che non incidono sull'ammontare del tributo non sono comminate sanzioni.
2. Le violazioni per mancato invio di documentazione o per mancata restituzione di questionari, nei termini indicati, sono sanzionate.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Unione, ancorché successivamente modificate dall'Unione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Unione.

Art. 4 - Procedimento nell'attività di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo, l'Ufficio Tributi dell'Unione si avvale dei dati e dei documenti in possesso dell'Unione.
2. Gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di controllo.
3. L'Unione dei Comuni della Valsaviore favorisce il collegamento con i Comuni membri e altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il corretto esercizio dell'azione di controllo.
4. Quando non sia altrimenti possibile, anche ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, l'Ufficio Tributi reperisce direttamente le informazioni dal soggetto obbligato mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

Art. 5 - Interpello del contribuente

1. L'Interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'Unione in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante i tributi e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'Unione istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali, mentre non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'Unione non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Unione mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Unione e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'Unione ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'Unione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'Unione è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'Unione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1 ed il 31 agosto e, se cade il sabato o un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Unione può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'Unione e inizia a decorrere dalla data di ricezione della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

16. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'Unione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
17. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'Unione, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.
18. L'Unione può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
19. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
20. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 6 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento e gli atti di diniego a domande di rimborso, di agevolazione o di riduzione di tributi devono essere emessi secondo le prescrizioni previste dall'art.1, comma 162, della L. 27 dicembre 2006, n.296.
2. Tutti gli atti emessi dal 1° gennaio 2020 per l'accertamento di entrate tributarie e patrimoniali sono atti esecutivi e devono contenere gli elementi previsti dall'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.

TITOLO II

L'istituto del contraddittorio, annullabilità e nullità degli atti, l'autotutela in materia tributaria, il divieto di bis in idem

Art. 7 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'Unione, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 11 e 12;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Unione e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'Unione che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'Unione di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'Unione disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, l'Unione notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Unione ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
12. Le spese di notifica dello schema di atto sono poste a carico del contribuente laddove non vengano evidenziate correzioni in sede di contraddittorio e si proceda dunque con l'emissione dell'avviso di accertamento, mentre restano a carico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore nei casi in cui non si giunga ad emettere alcun provvedimento.

Art. 8 - Annullabilità e nullità degli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 6, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.
4. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'Unione sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
5. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 9 - Rinuncia all'imposizione tributaria

1. Il potere di rinuncia all'imposizione tributaria viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese in giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 10%. Tale percentuale può essere modificata con deliberazione della Giunta dell'Unione con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello di adozione.
3. Il criterio di economicità relativo non si applica quando gli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile del tributo sono desumibili da elementi certi o attestati da pubblici uffici o da altri atti amministrativi, come ad esempio le rendite catastali, i valori catastali, i redditi dominicali, le volumetrie edificabili risultanti da concessioni edilizie rilasciate o da certificati di destinazione urbanistica, la consistenza dei fabbricati e delle aree, i redditi dei contribuenti risultanti da dichiarazioni fiscali degli stessi o da accertamenti divenuti definitivi da parte degli uffici finanziari statali.
4. Al contrario, il criterio di economicità ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'autotutela, si applica quando uno o più elementi che concorrono alla definizione della base imponibile del tributo derivano da diversa valutazione dell'Unione dei Comuni della Valsaviore e del contribuente in ordine a:
 - determinazione di valori di stima o di valori venali, quali ad esempio i valori delle aree edificabili ai fini IMU;
 - incertezza sulla categoria o sotto categoria di tariffa rifiuti applicabile per l'uso cui è adibito l'immobile;

- in tutti gli altri casi in cui uno o più elementi necessari per la determinazione del tributo dovuto non siano accertabili in modo certo, oppure non esista sul problema specifico una giurisdizione consolidata o esista una giurisdizione non univoca.
5. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - in € 12,00 per la tassa rifiuti solidi urbani, al netto delle relative addizionali ex ECA e provinciali e riferita ad ogni voce da inserire a ruolo;
 - in € 12,00 per il COSAP/Canone Unico, esclusi gli spuntisti del mercato settimanale;
 - in € 12,00 per l'IMU riguardante le aree edificabili;
 - in € 12,00 per l'IMU riguardante tutte le altre fattispecie diverse dal punto c);
 - in € 12,00 per le sanzioni amministrative in materia tributaria;
 6. Sussiste economicità secondo il criterio della "economicità assoluta" anche quando con un medesimo atto amministrativo si devono contestare al contribuente più importi singolarmente inferiori a quelli previsti al comma 4, anche se complessivamente maggiori.
 7. L'Unione dei Comuni della Valsaviore rinuncia all'imposizione quando ne rileva l'economicità applicando il criterio di economicità relativa, ovvero il criterio di economicità assoluta.
 8. I valori di cui al comma 5 potranno essere aggiornati annualmente dall'organo esecutivo.

Art. 10 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Unione minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Unione. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Unione.

Art. 11 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Unione procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - errore di persona;
 - errore di calcolo;
 - errore sull'individuazione del tributo;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Unione;
 - errore sul presupposto d'imposta;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Unione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Unione ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 11, l'Unione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 11.

Art. 13 - Ravvedimento operoso

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 e s.m.i.
2. La sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO III

Interessi, importi di versamenti e rimborsi non dovuti, arrotondamenti

Art. 14 - Misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale senza maggiorazioni.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai provvedimenti emessi e alle domande di rimborso pervenute dal 1° gennaio 2007 anche con riferimento alle annualità di imposta precedenti.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di riscossione.

Art. 15 - Riscossione diretta

1. Il versamento dei tributi in gestione diretta è effettuato secondo le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti che disciplinano l'entrata, ovvero la normativa di riferimento, nonché, per quanto compatibili, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Nel caso di versamenti a seguito di accertamenti e liquidazioni, su indicazione dell'Ufficio tributi, anche tramite versamento diretto alla tesoreria dell'Ente.
2. L'Unione dei Comuni della Valsaviore potrà attivare servizi on line di pagamento telematico, o tramite Carta Regionale dei Servizi.
3. Le norme dei precedenti commi sono derogate o integrate da quanto previsto dai Regolamenti dell'Ente per l'applicazione dei diversi tributi.

Art. 15-bis - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dall'Unione dei Comuni della Valsavioire per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate all'articolo 15, acquistano efficacia esecutiva, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità e nei termini indicati sull'atto di accertamento stesso, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

Art. 15-ter – Rateizzazioni

1. Le disposizioni riguardanti le rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo si applicano anche in caso siano state attivate, da parte dell'Unione dei Comuni della Valsavioire o da concessionari privati iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i., le procedure esecutive. Nel caso la posizione debitoria sia stata trasmessa mediante ruolo all'Agente di riscossione nazionale si applicano le condizioni da questo previste. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni o quanto previsto nei singoli regolamenti.
2. Il debitore è ammesso, previa presentazione dell'istanza di cui al punto 13, alla rateizzazione delle somme a debito, in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni rilasciate dall'Ente;
 - sussistenza di una situazione di temporanea difficoltà economica o di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.
3. Non si procede a rateazione di somme inferiori o uguali a € 100,00.
4. Il numero delle rate concesse varia in base all'importo del debito come di seguito specificato:
 - importi da € 100,01 a € 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - importi da € 500,01 a € 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - importi da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - importi pari o superiori a € 6.000,01: fino a 36 rate mensili.
5. È possibile richiedere la rateizzazione di più debiti; in tal caso le soglie d'importo di cui al punto precedente si applicano con riferimento alla somma di tutti i debiti per i quali si chiede la rateizzazione.
6. In caso di accettazione dell'istanza, le rate mensili dilazionate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione di cui al punto 16.
7. Su le somme oggetto di rateizzazione si applicano gli oneri di riscossione di cui al comma 803 della Legge n. 160/2019, secondo le modalità ivi previste.
8. Sulle somme di cui al precedente punto, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al punto 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del punto 10.
10. Una volta perfezionata l'istanza, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Per le pratiche di rateizzazione non perfezionate, si applica quanto previsto dal successivo punto 17.
11. Il formale sollecito di cui al punto precedente potrà avvenire in qualsiasi forma ritenuta idonea dall'Ente sui recapiti indicati dal debitore sull'istanza di cui al punto 13.
12. Il sollecito produrrà effetto anche in caso di mancata ricezione da parte del debitore per qualsiasi motivo non imputabile all'Ente (ad esempio irreperibilità del destinatario, disservizio postale, casella di posta elettronica piena o non abilitata alla ricezione, ecc.).
13. Ai fini dell'ottenimento della dilazione, il debitore deve presentare apposita istanza sul modello predisposto dall'Ufficio, scaricabile anche dal sito dell'Ente su cui dovranno essere indicati i dati anagrafici del richiedente, i contatti che saranno utilizzati per l'eventuale sollecito, la motivazione dettagliata che comporta la temporanea impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione allegando documento di riconoscimento e l'ulteriore documentazione attestante lo stato di disagio economico come di seguito specificato:
 - a. per tutte le istanze relative a piani rateali di durata non eccedente a 12 mesi: nessuna ulteriore attestazione, salvo quanto previsto al punto d);
 - b. per istanze presentate da persone fisiche e ditte individuali con fiscalità semplificata relative a piani rateali di durata eccedente a 12 mesi: allegare I.S.E.E. attestante un reddito inferiore a 20.000,01 euro, elaborata nell'anno in cui è presentata la richiesta di rateazione;
 - c. per istanze presentate da soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali con fiscalità semplificata (es. società e ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, enti commerciali e non commerciali, ecc), relative a piani rateali di durata eccedente a 12 mesi allegare:

- attestazione dei parametri indicanti Indice di liquidità e Indice Alfa redatta da professionista iscritto all'albo (ragioniere, dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente) relativi all'ultimo esercizio chiuso.
 - indice di liquidità: importo che indica la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari ed è così calcolato (liquidità corrente + importo liquidità differita/passivo corrente): esso deve essere inferiore a uno.
 - indice alfa: consente invece di verificare il numero di rate concedibili ed è calcolato (importo del debito complessivo, comprensivo degli interessi, spese dovute /totale valore ricavi e proventi) x 100.
- d. per istanze presentate da società/ditte individuali in liquidazione dovrà essere sempre prodotta (oltre all'eventuale documentazione necessaria per importi da rateizzare superiori a 12 mesi) una relazione sottoscritta da un professionista (i cui requisiti sono individuati dagli articoli 161 e 67, comma 3, lettera d della Legge Fallimentare), nella quale dovranno essere indicati la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, oppure, in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all'ammontare del debito maggiorato degli interessi di dilazione e oneri. In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.
14. La presentazione dell'istanza di cui al precedente punto comporta l'accettazione integrale delle condizioni del presente articolo.
 15. Il Responsabile dell'Entrata si riserva di valutare, nel limite massimo di 48 rate e per importi superiori a € 50.000,00 ulteriori condizioni di rateizzazione rispetto a quelle sopra disciplinate a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata in conformità al documento pubblicato il 28/05/2020 predisposto da Banca d'Italia unitamente a Ivass, Anac e Agcm relativo ai suggerimenti per le P.A. a tema di garanzie finanziarie, il cui importo garantito sia pari al debito rateizzato comprensivo di interessi e oneri, contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sia attivabile a semplice richiesta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, anche in caso di contestazioni del debitore garantito.
 16. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile dell'entrata rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, stabilendo in base alle motivazioni addotte dal debitore e alle difficoltà oggettivamente dimostrate o desunte anche mediante consultazione di banche dati accessibili all'Ente, il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, la data d'inizio della rateizzazione, le modalità di pagamento.
 17. La rateizzazione si intende perfezionata se il debitore effettua il pagamento della prima rata entro la scadenza indicata. In difetto, senza ulteriore preavviso, l'istanza e la successiva autorizzazione alla rateizzazione decadono immediatamente e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni particolari previste dai Regolamenti dell'Ente per l'applicazione dei singoli tributi.
2. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge a completamento della disciplina del presente regolamento.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con la quale viene approvato.